

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: “*Vignola Medica S.r.l.*” (P. IVA 01312451006), con sede legale ed operativa in Via Adolfo Celi n. 60 – 00139 Roma. Conclusione del procedimento ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii. Revoca autorizzazione all’esercizio e diniego rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii;

VISTO l’art. 64 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di atti d’indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2013, n. 53 “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013, “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione

di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAIT S.p.A.;

VISTA la Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii. e gli atti di autorizzazione inseriti nel sistema SAASS dal Legale Rappresentante della società "Vignola Medica S.r.l.";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art. 1, commi 123-125;

ACCERTATO che con:

- Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma del 5 aprile 1982:
 - viene autorizzato il trasferimento della titolarità del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico in Via Flaminia n. 203 int. 2 del Dott. Prof. Pietrangelo Ciccarone alla società "Pietrangelo Ciccarone S.r.l.";
 - viene autorizzata l'estensione dell'attività alle analisi microbiologiche;
 - il Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche è classificato "Laboratorio Generale" ed è autorizzato ad effettuare gli esami di laboratorio indicati all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 70/1979 nonché esami di microbiologia;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1165 del 11 marzo 1997, avente ad oggetto: *"Disposizioni transitorie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL RM/A n. 896 del 25 marzo 1997, la struttura sanitaria sita in Via Flaminia n. 203 era stata inserita fra i soggetti accreditati per la branca di patologia clinica;
- Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma del 30 novembre 2004, la società "Vignola Medica S.r.l." viene autorizzata a proseguire la gestione e l'esercizio del Laboratorio di analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche nei locali siti in Viale del Vignola n. 70, scala A, piano I a seguito del cambiamento della denominazione sociale da "Pietrangelo Ciccarone S.r.l." a "Vignola Medica S.r.l.";

PRESO ATTO che la Società "Vignola Medica S.r.l." nel dicembre 2010 aderiva alla procedura prevista dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010, tramite inserimento nella piattaforma SAASS, della documentazione necessaria ad ottenere la conferma dei titoli autorizzativi ed il contestuale rilascio dell'accreditamento istituzionale;

PRESO ATTO che la Società “*Vignola Medica S.r.l.*”:

- in data 22 dicembre 2010 la Società avanzava al Municipio IV, Roma Montesacro, richiesta di trasferimento da viale del Vignola n. 70 a via Adolfo Celi n. 60;
- il 01/02/2011, con nota pervenuta alla Regione Lazio in data 08/02/2011 n. 28359 il Legale Rappresentante della Società Vignola Medica Srl dichiara l'intenzione di trasferire l'attività sanitaria svolta ed autorizzata da viale del Vignola, 70 a via Adolfo Celi 46/68 – Roma;
- con nota del 01/08/2011 (prot. 149482 del 09/08/2011) la Società Vignola Medica Srl invia alla Regione Lazio una nuova comunicazione dichiarando che *“in data 31.07.2011 ha iniziato il trasferimento del laboratorio analisi da Viale del Vignola, 70 a Via Adolfo Celi 60”*, (locale peraltro mai autorizzato alla realizzazione) e che l'inizio dell'attività è prevista per il 05/09/2011;

Nella nota summenzionata il Legale Rappresentante della Società Vignola Medica Srl allega un documento dove il Servizio UOT del Comune di Roma – Municipio IV, esprime con semplice nota, alla Società Vignola Medica S.r.l. “parere favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del trasferimento”, inviandola solo per conoscenza alla Regione e alla ASL RM/A, priva di qualsivoglia documentazione. In tal modo, eludendo il contenuto delle norme vigenti, il Comune:

- 1) omette di richiedere alla Regione Lazio il parere di compatibilità con il fabbisogno e non invia alcuna documentazione;
- 2) non emana alcun provvedimento alla Società Vignola Medica S.r.l., diversamente dal comportamento tenuto dallo stesso Comune in casi analoghi;
- 3) solo in data 14 novembre 2011 il IV Municipio trasmetteva la predetta istanza alla competente Area regionale, deputata al rilascio del parere di compatibilità con il fabbisogno stabilito a livello regionale;

VISTA la Legge Regionale 4/2003 all'art. 6 disciplina l'“*Autorizzazione alla realizzazione*”, nel cui ambito rientra anche la fattispecie della realizzazione al trasferimento di sede di struttura sanitaria, recita:

comma 1 *“I Soggetti, pubblici e privati, che intendono trasferire una struttura di cui all'art.4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa apposita richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a)...”*.

La Legge Regionale 4/2003 all'art. 6, inoltre prevede:

comma 2 *“il Comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione, che provvede, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'art.5, comma 1, lett. b) ad effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), numero 1”*.

comma 3 *“Il Comune rilascia l'autorizzazione tenuto conto della verifica di compatibilità da parte della Regione”*.

comma 4 *“Il Comune comunica alla Regione il provvedimento con il quale rilascia l'autorizzazione alla realizzazione”*.

Il Regolamento Regionale 2/2007 poi all'art. 4, “*Richiesta di autorizzazione alla realizzazione*”, aggiunge:

- comma 2 *“Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, invia alla Regione, per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico:*

a) la richiesta di autorizzazione da cui devono risultare:

1) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede e le generalità del rappresentante legale se il richiedente è

persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;
2) la sede, la denominazione della struttura e la tipologia dei servizi e delle prestazioni che si intendono erogare;

b) un progetto particolareggiato nel quale sono indicati i tempi di realizzazione della struttura e sono illustrate le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003 nonché, relativamente alle strutture pubbliche o equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento, stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, della stessa legge regionale;
c) una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalità, i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura.”

PRESO ATTO, altresì, della mera comunicazione datata 21 marzo 2011 con la quale il Legale Rappresentante dr. Marco Santoro informava che, *“a partire dal 21/02/2011 le quote sociali del Vignola Medica sono state cedute, come da atto di cessione quote allegato, alla società Studio Polispecialistico Nomentano Due”*;

CONSIDERATO che, il medesimo Amministratore, tramite il Sistema SAASS di cui alla L.R. n. 3/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con nota datata 30 maggio 2011 dichiarava che *“[...] a partire dal giorno 2 gennaio 2011 la gestione della Vignola Medica Srl è stata attribuita allo Studio Polispecialistico Nomentano Due Srl [...]”*;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 4/2003: *“L'autorizzazione all'esercizio può essere ceduta previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 10 e previo assenso della Regione che, provvede alla relativa voltura, solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato”* e che ai sensi del comma 3, lett. d), del medesimo articolo l'autorizzazione all'esercizio decade nei casi di cessione dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale;

VISTO altresì che, ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 2/2007: *“In caso di cessione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2003, il soggetto che subentra, a qualsiasi titolo, nella gestione di una struttura già autorizzata inoltra alla direzione regionale competente specifica richiesta di voltura dell'autorizzazione medesima”* secondo le modalità ivi previste e che *“la cessione dell'autorizzazione all'esercizio è consentita relativamente all'intera struttura ovvero complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti”*.

TENUTO CONTO che l'art. 17 del sopradetto Regolamento Regionale, al comma 1, lett. d), prevede che l'autorizzazione all'esercizio decade *ope legis* in caso di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale;

TENUTO CONTO che l'assenza delle suddette autorizzazioni e quindi la contestazione delle conseguenti sanzioni, non sono aspetti meramente formali, ma sono subordinati all'accertamento del possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, quale soglia di sicurezza per la corretta erogazione di attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, posta a garanzia in primo luogo del paziente e degli operatori e che ogni modifica rispetto all'autorizzazione precedentemente ottenuta va preventivamente autorizzata, non essendo concepibile una mera presa d'atto di modifiche apportate autonomamente;

PRESO ATTO a seguito di visita ispettiva del 17.10.2011, verbalizzata in data 20.10.2011 e assunta agli atti regionali con prot. 205418 del 21.11.2011, il Comando dei Carabinieri del NAS di Roma accertava che la Struttura di Via Celi, ancora non autorizzata all'esercizio, era in attività erogando prestazioni facenti capo ai titoli autorizzativi rilasciati alle tre distinte Società Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l., Studio Chiropratico S.r.l. e Vignola Medica S.r.l.

TENUTO CONTO che tale compresenza societaria presso la medesima sede di via Celi, veniva anche riscontrata con nota prot. 91589 del 31.10.2011 dalla Commissione di Verifica dell'ASL RMA a seguito di ispezione del 10.10.2011 per la verifica dei requisiti della Struttura ivi ubicata, ai sensi del DCA 90/2010;

PRESO ATTO, altresì, che con nota, assunta al prot. n. 91589 del 31.10.2011, la Commissione di Verifica della ASL RMA informava la Regione che, a seguito di ispezione nei locali di via Celi, per la verifica sul possesso dei requisiti autorizzativi ed ulteriori di accreditamento, constatava:

- *“in Via Celi esiste un'unica grande struttura, attrezzata allo svolgimento di diverse attività sanitarie”* riferibili alle tre diverse società;
- per quanto attiene poi la Società Vignola Medica S.r.l. riferisce che *“la sede di Viale del Vignola, 70 è risultata chiusa dal mese di luglio 2011, come rilevato con apposito verbale”*;
- *“considerata la complessità della situazione logistica, giuridica e documentale riscontrata, la Commissione”* sospendeva la verifica dei requisiti, ivi inclusa la sospensione della validazione dei dati di attività trasmessi on line del sistema SIAS (Sistema Informatico per la Specialistica Ambulatoriale) di codesta Struttura con conseguente blocco dei pagamenti per le prestazioni erogate in accreditamento;
- dai rilievi effettuati dalla predetta Commissione si evidenzia un'ulteriore problematica connessa alla realizzazione del trasferimento de quo;

ACCERTATO pertanto che la Società *“Vignola Medica S.r.l.”*, in violazione della normativa sopra richiamata, ha arbitrariamente operato il trasferimento di sede senza la preventiva autorizzazione comunale e regionale;

RITENUTO NECESSARIO con Determinazione Regionale n. B9893 del 27 dicembre 2011, avente ad oggetto *“Strutture Vignola Medica S.r.l. e Studio Chiropratico S.r.l.: decadenza autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d) della L.R. n. 4/2003 e successive modifiche ed integrazioni; Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.: sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 16, comma 5, del R.R. n. 2/2007 e successive modifiche ed integrazioni”*, con la quale, facendo seguito a quanto sopra rappresentato, la Regione Lazio prendeva atto *“della decadenza, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d) della L.R. n. 4/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio concernenti la struttura Vignola Medica S.r.l.”*;

VISTO il ricorso proposto innanzi al TAR Lazio – Sezione di Roma, R.G. n. 761/2012, con cui la società *“Vignola Medica S.r.l.”* impugnava la Determinazione Dirigenziale n. B9893 del 27 dicembre 2011;

VISTA l'ordinanza del TAR Lazio n. 700/2012, con cui il Tribunale adito rigettava la richiesta di misure cautelari avanzata dalla Società ricorrente, precisando altresì che l'Amministrazione Regionale aveva il potere-dovere di *“assumere definitive determinazioni sulla vicenda riguardante la società ricorrente, tenuto conto che allo stato risulta essere stata assunta una mera sospensione*

dell'autorizzazione all'esercizio della società stessa in attesa di successive e specifiche determinazioni regionali e comunali”;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 02129/2012 con la quale, a seguito di appello proposto dalla Società “Vignola Medica S.r.l.” nei confronti della sopra indicata ordinanza del TAR, l'On.le Tribunale adito accoglieva in parte il ricorso e, *“per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione...”;*

VISTA la nota dello Studio Legale Sinagra in nome e per conto del Legale Rappresentante della società “Vignola Medica S.r.l.”, pervenuta in data 20 giugno 2012 con prot. n. 120590, con la quale, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato sopra indicata, veniva richiesto alla Regione Lazio di *“voler dare immediata ed integrale esecuzione ai provvedimenti giudiziali sopra richiamati, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. In particolare, invita la Regione...a voler disporre senza ulteriore indugio il rilascio in favore di Vignola Medica S.r.l. dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio, con i relativi accreditamenti, nella nuova sede di Via A. Celi n. 60... (omissis)”;*

VISTA la nota del 5 luglio 2012, con la quale il Legale Rappresentante della società “Vignola Medica S.r.l.” chiedeva all'Azienda USL RM/A, a seguito della sopra indicata ordinanza del Consiglio di Stato, di concludere *“la verifica già iniziata in data 10/10/2011 e sospesa dalla determina regionale di decadenza; chiede altresì la conclusione dell'iter autorizzativi e di accreditamento della società stessa come da DCA 90/10 punto 12 lettera b) e d)”;*

VISTA la nota prot. n. 201830 del 31 ottobre 2012, con la quale la Regione Lazio significava al Legale Rappresentante della società “Vignola Medica S.r.l.”, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2129/12, che *“il trasferimento...non può realizzarsi in quanto con Determinazione Dirigenziale n. B9893 del 27.12.2011 si è preso atto della decadenza dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio concernenti la Vignola Medica S.r.l., ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. d), della Legge Regionale n. 4/2003...che espressamente prevede: L'autorizzazione all'esercizio decade nei casi di...cessione dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale di cui al comma 1 ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui al comma 2”;*

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 04443/2012, emanata sul ricorso presentato dalla Società “Vignola Medica S.r.l.” per l'ottemperanza dell'ordinanza n. 02129/2012, con la quale l'On.le Tribunale adito, *“rilevato che in tal modo si è inteso sostanzialmente disporre, proprio in vista della sollecita definizione nel merito della causa in primo grado, sin d'ora l'accertamento, ancorché virtuale, da parte della Regione della sussistenza di tutti gli altri presupposti per l'autorizzazione al trasferimento, dunque a prescindere dalla declaratoria di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di Vignola Medica...va ordinato alla Regione Lazio di provvedere nei sensi predetti, assegnando all'uopo il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza... (omissis)”*, ha accolto l'appello presentato e *“per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Lazio di dare esecuzione all'ordinanza n. 2129 del 2012 come precisato in motivazione e nel termine ivi stabilito”;*

VISTA la nota del Legale Rappresentante della Società “Vignola Medica S.r.l.”, pervenuta in data 23 novembre 2012 con prot. n. 217769, con la quale, facendo seguito all'ordinanza del Consiglio di Stato sopra indicata, veniva reiterata *“l'istanza di completamento della verifica di cui all'oggetto già iniziata in data 10 ottobre 2011 e sospesa dalla determina dirigenziale regionale n. B9893 del 27 dicembre 2011; e chiede altresì la conclusione dell'iter autorizzativo e di accreditamento della società stessa come da DCA 90/10 punto 12 lettera b e d... (omissis)”;*

TENUTO CONTO che con la nota prot. n.226967 del 7 dicembre 2012 la Regione Lazio, in sede di ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 04443/2012, evidenziava tutti i motivi in fatto ed in diritto che, a prescindere dall'intervenuta decadenza del titolo autorizzativo in possesso della società "Vignola Medica S.r.l.", portavano l'Amministrazione a ritenere *"che la domanda di trasferimento non può essere accolta per violazione della normativa vigente"*. In particolare con riferimento al procedimento avviato ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 90/2010 si disponeva che:

- quanto al punto 12) del dispositivo, si fornivano *"le seguenti direttive di carattere semplificativo, al fine di favorire lo snellimento e la conclusione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento nei termini indicati dalla L.R. n. 3/2010:*

"Omissis

d) nel caso di trasferimento in una nuova sede operativa della medesima attività sanitaria o socio-sanitaria, già autorizzata e accreditata, non ancora oggetto di rilascio di provvedimento autorizzativo, qualora intervenuto nell'ambito della medesima ASL e senza che ciò abbia comportato aumento nel volume delle attività prestazionali, le istanze di cui alla L.R. n. 3/2010 devono essere prodotte in relazione alla nuova sede operativa, indicando nelle apposite note del programma informatico gli estremi dei relativi procedimenti, ferme restando le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento".

La ratio di tale previsione era volta a favorire il completamento dell'iter autorizzativo per quelle Strutture sanitarie già autorizzate dalla Regione al trasferimento di sede operativa, ma non ancora in possesso dell'autorizzazione all'esercizio; tant'è che si richiedeva di indicare nell'apposito spazio dedicato alle note, di riportare gli estremi dei relativi procedimenti e di dichiarare il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento rispetto alla nuova sede.

Il caso in esame, non rientrava in tale previsione in quanto la comunicazione del trasferimento interveniva successivamente, febbraio 2011, ben tre mesi dopo la scadenza del termine (24.12.2010) stabilito dal DCA 90/2010.

- Da tale circostanza si evince, infatti, che le disposizioni normative da seguire fossero quelle previste dalla L.R. 4/2003 e dal R.R. 2/2007.
- Con la circolare regionale prot. n. 37751 del 4 aprile 2008, fatta propria con il Decreto 90/2010, il Commissario di Governo ha confermato la portata giuridica in essa contenuta. In particolare si è confermato che *"Il positivo esito del procedimento connesso al trasferimento del titolo autorizzativo deve presupporre, quindi, la piena efficacia e vigenza della precedente autorizzazione rilasciata in favore della sede di partenza, ciò implicando non solo la perfetta capacità della stessa di funzionare, ma anche il relativo effettivo funzionamento ed il possesso dei requisiti connessi all'originario titolo autorizzativo. In sintesi, fermi restando gli esiti di verifica di cui all'art. 19, comma 2, del R.R. n. 2/07, le richieste di trasferimento in parola potranno essere esaminate esclusivamente nei confronti delle strutture che in sede di preventivo sopralluogo presso la sede di partenza risulteranno:*
 - *funzionanti ed in linea con i requisiti di cui al relativo titolo autorizzativo all'apertura e all'esercizio"* originario;

PRESO ATTO, altresì, della nota con cui il Direttore Generale dell'Azienda USL RM/A prot. n. 105247 del 24 dicembre 2012, in ottemperanza alle sopra citate ordinanze del Consiglio di Stato, rappresentava di aver effettuato *"un sopralluogo in data 14/12/12 all'indirizzo di via Adolfo Celi n. 60 volto ad accertare ancorché in modo virtuale, la sussistenza dei requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO istituzionale sulla base di quanto disposto dal D.C.A. n. 90/2010 nelle sotto indicate strutture sanitarie... (omissis)... a seguito del sopralluogo effettuato si è riscontrato che, a livello documentale, sussistono i requisiti ulteriori di accREDITAMENTO istituzionale di cui al Decreto sopracitato"*;

VISTA la sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Quater n. 00850/2014 del pronunciata sul ricorso proposto dalla Società “Vignola Medica S.r.l.”, con la quale il Tribunale adito *“accoglie il ricorso introduttivo con riferimento alla posizione specifica della Vignola Medica srl, annullando per l'effetto la determina del 27.12.2011 nella parte riguardante la declaratoria di decadenza dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio della Società predetta; dichiara improcedibili i motivi aggiunti depositati il 17.5.2012 e respinge l'impugnativa mossa con i secondi motivi aggiunti avverso il diniego di autorizzazione al trasferimento”*;

PRESO ATTO dell'ulteriore parere rilasciato dalla Direzione Generale dell'Azienda USL RM/A, prot.n.102373 del 18 dicembre 2014, pervenuto in data 29 dicembre 2014, avente ad oggetto *“Verifica stato dell'arte società Vignola Centro Medico, sita in viale del Vignola 70, Roma”*, con cui è stata inoltrata all'Amministrazione Regionale *“l'attestazione di cessazione dell'attività di Laboratorio di analisi cliniche della Società Vignola Medica S.r.l., così come da dichiarazione prodotta dal Legale Rappresentante... (omissis)”*;

TENUTO CONTO che con ricorso al Consiglio di Stato la Società impugnava la suddetta sentenza contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma nella parte in cui dichiarava improcedibili i primi motivi aggiunti e respingeva i secondi motivi aggiunti, proposti contro il diniego di autorizzazione al trasferimento della struttura in Roma, Via Adolfo Celi n.60;

TENUTO CONTO che con istanza del 18 luglio 2014, pervenuta alla Regione Lazio in data 25 luglio 2014 con prot n. 430553, il Prof. Luigi Santoro, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società “Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.”, richiedeva l'autorizzazione all'esercizio per il Poliambulatorio sopra indicato, ed in particolare per l'erogazione delle seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- Analisi cliniche, immunologiche e batteriologiche;

- Radiodiagnostica;

- Ecografia;

- Medicina fisica e riabilitativa;

- Allergologia;

- Agopuntura;

- Consulenza anestesilogica;

- Consulenza di chirurgia plastica ed estetica;

- Consulenza di chirurgia generale;

- Cardiologia;

- Angiologia;

- Dermatologia;

- Endocrinologia;

- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

- Ginecologia e ostetricia;

- Medicina del lavoro;

- Medicina dello sport;

- Medicina estetica;

- Medicina legale;

- Neurologia;

- Oculistica;

- Oncologia;

- Ortopedia e traumatologia;

- Otorinolaringoiatria;

- Pediatria;

- Psicologia;

- Malattie dell'apparato respiratorio;

- Consulenza di chirurgia toracica;
- Reumatologia;
- Urologia

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale competente con nota prot. n. 55975 del 3 febbraio 2015, chiedeva al Legale Rappresentante della Società chiarimenti circa la piena disponibilità dell'immobile poiché risultava agli atti, che per il presidio sito in Roma, via Adolfo Celi n. 60, esisteva *“un contratto di comodato d'uso di immobile a tempo parziale, registrato in data 6.10.2011 con numero 10808, stipulato tra la società Srl Studio Nomentano Immobiliare, comodante, e la Società Srl Vignola Medica (...) costituendo tale requisito normativo uno degli elementi essenziali per la conclusione del procedimento autorizzativo in itinere”*;

PRESO ATTO della nota con cui la Società *“Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.”* pervenuta in data 4 febbraio 2015, in risposta alla nota sopra citata, informava che *“il contratto di comodato d'uso di immobile in favore della Vignola Medica S.r.l. non è stato rinnovato”*, evidenziando pertanto di avere la piena disponibilità dei locali siti in Roma, via Adolfo Celi n. 60;

TENUTO CONTO, pertanto, che per la sede di Via Adolfo Celi n.60 con Determinazione Regionale n. 05586 del 8 maggio 2015 veniva rilasciata l'Autorizzazione all'esercizio del presidio sanitario gestito dalla Società *Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.* a conclusione del procedimento avviato con nuova istanza presentata nel luglio 2014, anche per l'attività di Analisi cliniche, immunologiche e batteriologiche, attività per cui risultava autorizzata ab initio la Società vignola Medica S.r.l.;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 3516/2015, depositata in data 14 luglio 2015, con la quale l'On.le Tribunale adito, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dalla società *“Vignola Medica S.r.l.”* nei confronti della sentenza TAR Lazio n. 850/2014, *“definitivamente pronunciando sull'appello...lo dichiara improcedibile”* a causa della *“sopravvenuta adozione da parte dell'Amministrazione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento, fondato su una rinnovata istruttoria e su una diversa motivazione, che si sostituisce a quello originariamente impugnato e che priva, di conseguenza, il ricorrente di qualsivoglia interesse alla decisione del gravame... (omissis)”*;

CONSIDERATO che, secondo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, la stessa difesa proposta da parte ricorrente si rivela *“la migliore conferma della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso...(omissis)”*;

VISTI

1) l'art. 13, comma 4, del R.R. n. 2/2007:

- *“la cessione dell'autorizzazione all'esercizio è consentita relativamente all'intera struttura ovvero complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti”*.

2) l'art. 17 del medesimo Regolamento regionale al comma 1, lett. d) l'autorizzazione all'esercizio decade in caso di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale;

RITENUTO, inoltre, che la Società *Vignola Medica S.r.l.*:

- 1) non può vantare più alcun tipo di pretesa nei confronti dei locali siti in Roma, via Adolfo Celi n. 60 oggi autorizzati all'esercizio alla Società *Studio Polispecialistico Nomentano Due s.r.l.*;

- 2) non può più vantare alcun tipo di posizione giuridica rilevante nei confronti dei locali siti in Roma, via del Vignola n. 70, che erano già stati da tempo rilasciati, come risultante, fra le altre, dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda USL RM/A prot. n. 102373 del 18 dicembre 2014, con cui veniva inoltrata *"l'attestazione di cessazione dell'attività di Laboratorio di analisi cliniche della Società Vignola Medica S.r.l. così come da dichiarazione prodotta dal Legale Rappresentante..."*;

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento, avviato ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii dalla Società *"Vignola Medica S.r.l."* (P. IVA 01312451006), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Adolfo Celi n. 60 – 00139 Roma:

- 1) revocando:
- l'Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma del 5 aprile 1982 con cui:
 - viene autorizzato il trasferimento della titolarità del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico in Via Flaminia n. 203 int. 2 del Dott. Prof. Pietrangelo Ciccarone alla società *"Pietrangelo Ciccarone S.r.l."*;
 - viene autorizzata l'estensione dell'attività alle analisi microbiologiche;
 - il Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche è classificato *"Laboratorio Generale"* ed è autorizzato ad effettuare gli esami di laboratorio indicati all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 70/1979 nonché esami di microbiologia;
 - l'Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma del 30 novembre 2004, la Società *"Vignola Medica S.r.l."* viene autorizzata a proseguire la gestione e l'esercizio del Laboratorio di analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche nei locali siti in Viale del Vignola n. 70, scala A, piano I a seguito del cambiamento della denominazione sociale da *"Pietrangelo Ciccarone S.r.l."* a *"Vignola Medica S.r.l."*;
- 2) negando l'accreditamento istituzionale rilasciato con DGR n. 896 del 25 marzo 1997 dalla ASL RM/A sulla base delle indicazioni della Regione Lazio esplicitate con DGR n. 1165 del 11 marzo 1997, per il laboratorio di analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche con sede in Roma, Viale del Vignola n. 70.

VISTO inoltre l'art.16 L.R.4/2003, che al comma 5 recita: *"L'accreditamento è sospeso o revocato, rispettivamente, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 11"*;

RITENUTO altresì, per l'effetto, di negare il rilascio dell'accreditamento istituzionale, dovendo revocare l'accreditamento provvisorio, rilasciato con DGR n. 896 del 25 marzo 1997 dalla ASL RM/A sulla base delle indicazioni della Regione Lazio esplicitate con DGR n. 1165 del 11 marzo 1997, per il laboratorio di analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche con sede in Roma, Viale del Vignola n. 70

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di dover concludere il procedimento, avviato ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii dalla Società *"Vignola Medica S.r.l."* (P. IVA 01312451006), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Adolfo Celi n. 60 – 00139 Roma:

- 1) revocando:
- l'Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma del 5 aprile 1982 con cui:
 - viene autorizzato il trasferimento della titolarità del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico in Via

Flaminia n. 203 int. 2 del Dott. Prof. Pietrangelo Ciccarone alla società "Pietrangelo Ciccarone S.r.l.";

- viene autorizzata l'estensione dell'attività alle analisi microbiologiche;
- il Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche è classificato "Laboratorio Generale" ed è autorizzato ad effettuare gli esami di laboratorio indicati all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 70/1979 nonché esami di microbiologia;
- l'Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma del 30 novembre 2004, la Società "Vignola Medica S.r.l." viene autorizzata a proseguire la gestione e l'esercizio del Laboratorio di analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche nei locali siti in Viale del Vignola n. 70, scala A, piano I a seguito del cambiamento della denominazione sociale da "Pietrangelo Ciccarone S.r.l." a "Vignola Medica S.r.l.";
- 2) negando il rilascio dell'accreditamento istituzionale, dovendo revocare l'accreditamento provvisorio, rilasciato con DGR n. 896 del 25 marzo 1997 dalla ASL RM/A sulla base delle indicazioni della Regione Lazio esplicitate con DGR n. 1165 del 11 marzo 1997, per il laboratorio di analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche con sede in Roma, Viale del Vignola n. 70.

Il presente Decreto sarà notificato tramite PEC al legale rappresentante della società Vignola Medica S.r.l., al Direttore Generale dell'Azienda USL RM/A, nonché al Municipio competente del Comune di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roma, li 03 SET. 2015

Il Presidente

Dr. Nicola Zingaretti

